

Brevi riflessioni sulla responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 e la costituzione di parte civile: una questione (ancora) aperta.

di **Andrea Conte**

Sommario. 1. Introduzione. – 2. Due recenti pronunce: gli argomenti a sostegno delle tesi antitetiche. – 3. La natura della responsabilità dell'ente. – 4. Fondamento e limiti dell'azione indiretta nei confronti del responsabile civile. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.

A seguito, in particolare, dell'osservata difformità delle ordinanze di due giudici di merito¹ sul punto emanate di recente, a più di vent'anni dalla nascita del d.lgs. 231, sorge la necessità di (ri)analizzare la disciplina della responsabilità dell'ente derivante da reato in merito alla *vexata quaestio* dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di quest'ultimo.

La questione, come può facilmente ricavarsi, per quanto processuale è tradizionalmente ritenuta strettamente collegata ad un aspetto di natura sostanziale, vale a dirsi la natura stessa della responsabilità dell'ente chiamato, ai sensi del d.lgs. 231/2001, a rispondere del reato commesso dalla persona fisica.

Nonostante in passato fosse quasi unanimemente condiviso l'orientamento negativo in merito² è da sottolinearsi come i due provvedimenti menzionati

¹ Il riferimento è, nello specifico, a Trib. Lecce, ord. 29 gennaio 2021 e a g.u.p. Trib. Milano, ord. 3 febbraio 2021. Le ordinanze del giudice del dibattimento del Tribunale di Lecce e del g.u.p. del Tribunale di Milano sono consultabili su *Questa rivista*. Per un'interessante analisi, v. E. FUSCO, *Costituzione di parte civile nel 'giudizio 231': un vuoto di tutela che dev'essere colmato*, in *Sole 24ore*, 29 marzo 2021.

² Cfr., tra gli altri, C. SANTORIELLO, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?*, in *Arch. Pen.*, 2013, III, p. 1, dove l'Autore addirittura esorta il lettore a "port[are] pazienza: sulla questione relativa all'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo nei confronti degli enti collettivi tanti hanno già scritto e tale argomento viene ormai ritenuto [...] definitivamente risolto", per poi accorgersi che in effetti "forse residua ancora qualche spazio per riconoscere il possibile esercizio dell'azione civile anche nell'ambito del processo nei confronti degli enti collettivi".

da cui si prendono le mosse nel presente contributo, emessi peraltro a soli cinque giorni di distanza l'uno dall'altro, siano – nuovamente – giunti a due conclusioni diametralmente opposte, riaprendo un dibattito forse mai realmente sopito.

L'interprete è dunque chiamato a svolgere un'esegesi del cosiddetto "sistema 231" capace di restituire certezza, per un verso, ai soggetti danneggiati dal reato e, per l'altro, agli stessi enti chiamati ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa derivante da reato, ai quali allo stato non è dato sapere in anticipo qual è l'esatto confine della responsabilità che potrà essergli addebitata.

Da ciò sorge l'esigenza di ripercorrere i percorsi argomentativi a sostegno degli orientamenti antitetici sul punto e di tentare di riassumere la situazione in cui versa, nel nostro Paese, la disciplina della responsabilità dell'ente derivante dalla commissione di reato ad ormai più di vent'anni dalla sua introduzione.

2. Due recenti pronunce: gli argomenti a sostegno delle tesi antitetiche.

Andiamo "dritti al sodo": per il g.u.p. del Tribunale di Milano, la tesi negativa in merito all'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente chiamato nel procedimento penale a rispondere ai sensi del d.lgs. 231 è da ribadirsi avendo riguardo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, da tempo ferma nel ritenere che la mancanza di ogni riferimento alla parte civile – ed alla persona offesa – nel testo del decreto legislativo del 2001 non derivi da una lacuna normativa, bensì sia frutto di una "scelta consapevole del legislatore"³.

³ Cass., sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251, in *Cass. C.E.D.*, n. 248791, in *Cass. pen.*, 2011, p. 2539, con nota di G. VARRASO, *L'"ostinato silenzio" del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo perché*, nonché in *Dir. Pen. e proc.*, 2011, p. 431, con nota di F. MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*; in *Giur. it.*, 2011, p. 1383, con nota di L. PISTORELLI e C. SANTORIELLO, *La parte civile nel procedimento per la responsabilità degli enti – Inammissibile per la Corte di Cassazione la costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti*. Tale pronuncia è stata peraltro citata anche da un'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Teramo del 26 febbraio 2020, che ne ha sposato *in toto* le conclusioni. Sul punto, si v. L. FILMIANI, *Ente come parte civile o responsabile civile: ammissibilità e limiti*, in *Giur. Pen. web*, 2020, III. Negli stessi termini, nell'alveo della giurisprudenza di legittimità, pur se seguendo percorsi argomentativi parzialmente diversi, cfr. Cass., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3786, in *Guida al diritto*, 2015, n. 16, p. 66, con nota di S. AMATO, *Nel processo per l'accertamento della responsabilità degli enti non è ammissibile la costituzione di parte civile*. Il g.u.p. del Tribunale di Milano, ord. 3 febbraio 2021 cit., pare reputare pacifica la questione, asserendo: "nessuna disposizione del richiamato corpo normativo

In effetti, avendo riguardo alla *ratio* alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, emerge innanzitutto una finalità proattiva delle sanzioni nei confronti dell'ente *ivi* previste piuttosto che repressivo/punitiva.

In altre parole, la pretesa risarcitoria del danneggiato dal reato commesso dalla persona fisica nell'interesse o a vantaggio dell'ente rimane "sullo sfondo", avendo il decreto lo scopo di incentivare il suddetto ente a predisporre una adeguata struttura di prevenzione di futuri reati, piuttosto che punire nel nome della vittima del reato quest'ultimo⁴.

A tal riguardo, si pensi a quanto disposto dall'art. 33 del medesimo decreto, per il quale, in caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della (sola) sanzione pecuniaria, senza alcun riferimento alla sorte delle obbligazioni civili.

Sistematicamente, emerge peraltro come il d.lgs. 231/2001 presti particolare attenzione ai profili di danno patrimoniale conseguenti alla commissione dell'illecito, senza tuttavia fare alcun riferimento alla parte civile.

Ad esempio, si pensi agli articoli 12 (riduzione della sanzione pecuniaria allorché l'ente abbia risarcito un danno di particolare tenuità), 17 (esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive quando l'ente abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato) e 19 (non applicazione della confisca del prezzo o profitto del reato per la parte che può essere restituita al danneggiato).

Questi argomenti continuano ad apparire sistematicamente coerenti con la constatata particolare finalità della disciplina e dunque paiono legittimare la mancata menzione della costituzione di parte civile nel testo del decreto proprio alla luce del diverso obiettivo prefissatosi dal legislatore con l'introduzione della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

Giungendo alla soluzione diametralmente opposta, il giudice di Lecce si richiama primariamente all'orientamento dottrinale che considera "ibrida" la

consente l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento diretto all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente".

⁴ "Siamo in presenza di un esempio straordinario di *sanzione postmoderna* [corsivo nostro]. Sono infatti illeciti strutturati su parametri di prevenzione generale, ma non retributivi, cui corrisponde un apparato sanzionatorio orientato non alla punizione, ma alla prevenzione e neutralizzazione dei rischi" (M. DONINI, *La personalità della responsabilità penale tra tipicità e colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, III, p. 1590).

responsabilità delineata dal d.lgs. 231, cioè un *tertium genus*, a cavallo tra quella penale e quella amministrativa⁵.

Sulla scorta di tale preliminare assunto "ontologico", il giudice si riporta poi a tre fondamentali ordini di argomentazioni a sostegno della tesi dell'ammissibilità di costituzione di parte civile nei confronti dell'ente: il primo, di tipo letterale, restituisce importanza alla circostanza che il legislatore, quando abbia inteso derogare alla generale disciplina del codice di procedura penale, lo abbia espressamente precisato. Da ciò, *a contrario*, si ricaverebbe che il legislatore non abbia affatto inteso escludere la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente, ma che la disciplina in questione consentirebbe l'applicazione analogica degli articoli 74 c.p.p. e 185 c.p., sul pacifico presupposto della piena compatibilità dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti.

Il secondo argomento addotto, di tipo storico-interpretativo, è basato sulla circostanza che la relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 non riporti alcuna indicazione che, *expressis verbis*, escluda la costituzione di parte civile.

La terza argomentazione, di ordine sistematico, è invece fondata sulla configurabilità del cosiddetto "rapporto di immedesimazione", che conduce il giudice leccese a ritenere che il reato commesso dalla persona fisica, membro dell'organico dell'ente ed a vantaggio o interesse di quest'ultimo, porti a qualificare il reato come proprio della persona giuridica, di tal ché non possa escludersi la possibilità che l'illecito – in quanto direttamente ascrivibile all'ente, appunto – cagioni un danno risarcibile *per fatto suo proprio*.

Tali argomentazioni, congiuntamente considerate, condurrebbero ad optare per l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, tenuto conto anche della posizione assunta dalla Corte di Giustizia, per la quale non vi sarebbero ostacoli normativi a che "la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato,

⁵ Autorevole indirizzo, come noto affermato da Cass pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343 (cosiddetta "Thyssenkrupp"). Il richiamo alla natura della responsabilità dell'ente, individuata sempre quale *tertium genus* è stato addotto a motivo per ammettere la possibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente pure nell'ord. n. 689/2019, sez. un. pen. Trib. Trani del 7 maggio 2019, in riferimento alla società chiamata a rispondere del disastro ferroviario avvenuto in Puglia, sulla tratta Andria-Corato. Per un commento al provvedimento in questione, si v. D. BELLONI, *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001: un commento all'ordinanza del Tribunale di Trani nel processo sul disastro ferroviario Andria-Corato*, in *Questa rivista*, 2019, 7-8. Per una ricapitolazione delle diverse tesi concernenti la natura della responsabilità dell'ente ed i conseguenti (eventuali) riflessi in riferimento alla risoluzione della questione in esame nel presente contributo, v. *infra*, § 3.

nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato"⁶.

La radicale difformità delle conclusioni cui sono giunti i due giudici di merito appare sintomatica di un contrasto mai del tutto risolto all'interno di dottrina e giurisprudenza – e che ciclicamente riemerge –, malgrado la giurisprudenza maggioritaria abbia già più volte ribadito che la pretesa risarcitoria possa comunque indirizzarsi nei confronti dell'ente, anche all'interno del procedimento penale instaurato a carico della persona fisica, qualora quest'ultimo sia citato ai sensi dell'art. 83 c.p.p.⁷.

Ne sorgono, conseguentemente, delle necessità di riflessione che, prendendo le mosse dal dibattito in ordine alla natura della responsabilità dell'ente e dall'inquadramento dell'istituto della responsabilità civile nel processo penale, permettano di stabilire l'opportunità di una modifica normativa ovvero di ulteriori chiarimenti ad opera della giurisprudenza di legittimità, chiamata a dirimere definitivamente i dubbi interpretativi menzionati.

⁶ Il riferimento è alla pronuncia della CGUE, sez. II, Giovanardi C-79/11 del 12 luglio 2012. Definisce, invero, "sfumata" la posizione assunta in merito dalla Corte di Giustizia, C. SANTORIELLO, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?*, cit., p. 6, poiché in questa occasione la Corte di Giustizia si è limitata ad asserire che, anche sposando la soluzione negativa in merito all'ammissibilità della costituzione di parte civile, il sistema normativo contenuto nel decreto legislativo n. 231 non sarebbe comunque in contrasto con l'obbligo di cui all'art. 9 § 1 della decisione quadro, posto che per il rispetto di tale prescrizione è infatti sufficiente che l'ordinamento nazionale consenta alla vittima di costituirsi parte civile contro la persona fisica autrice del reato. Perviene sostanzialmente alle stesse conclusioni l'ord. n. 689/2019, sez. un. pen. Trib. Trani del 7 maggio 2019 cit., che – affermando che l'art. 9 della Decisione Quadro del Consiglio 15 marzo 2001 2001/220/GAI, il quale inerisce la posizione della vittima da reato, non osti a una normativa relativa alla responsabilità delle persone giuridiche che come quella italiana esclude che tale vittima possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati dal reato – si è limitata a prendere atto che, secondo il sistema delineato dal diritto interno, l'ente non è autore di un reato, e come tale è improprio il richiamo all'art. 9, senza tuttavia escludere espressamente che tale vittima possa vantare nei confronti di esso una pretesa risarcitoria.

⁷ Sul punto, si v. Cass., sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2551, nonché C. cost., 18 luglio 2014, n. 218.

3. La natura della responsabilità dell'ente.

Come noto, l'esatta identificazione della natura della responsabilità dell'ente nella disciplina configurata dal d.lgs. 231 è stata tradizionalmente ritenuta questione decisiva per la risoluzione del quesito in esame⁸.

A dispetto del *nomen iuris* attribuitole, infatti, è da segnalare che buona parte della dottrina ritiene che la responsabilità prevista dal decreto sia sostanzialmente penale⁹.

Parte di tale orientamento dottrinale si è spinta a far discendere dalla natura penale della responsabilità dell'ente l'ammissibilità, in linea di principio, della costituzione di parte civile nei confronti di quest'ultimo sul presupposto, dunque, che l'ente stesso avrebbe commesso a tutti gli effetti un reato, con ciò cagionando un danno alla persona offesa¹⁰.

⁸ ... e la questione non può ancora dirsi "risolta". Parla, a tal proposito, di "frode delle etichette" E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e interdizioni*, in *Dir. e Giust.*, 2001, p. 8. Dagli esiti del dibattito derivano invero notevoli risvolti sistematici, tuttavia, per quanto d'interesse nel presente lavoro, affrontati solo in riferimento alla risoluzione del problema dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente. La dottrina che si è occupata dell'argomento è sterminata: si v., *ex plurimis*: G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 151 ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, p. 879 ss.

⁹ Tra gli altri, si v. G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, cit., p. 167 e 170 ss.; L. CONTI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?*, in ID. (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, Padova, 2001, p. 866; P. FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 29, p. 8; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale, pt. gen.*, Bologna, 2009, p. 165; A. FIORELLA, *Principi generali e criteri di imputazione all'ente della responsabilità amministrativa*, in G. LANCELLOTTI, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (dir.), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. V, Milano, 2006, p. 5101 (laddove si parla di "responsabilità quantomeno 'para-penale'"); R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura*, cit., p. 191 ss. e 248 ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti*, cit., p. 899 ss.; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 23, p. 8 ss..

¹⁰ In dottrina, V. GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 1335 ss.; negli stessi termini, in giurisprudenza, v. g.u.p. Trib. Milano, 9 luglio 2009, in *Cass. pen.*, 2010, p. 768 e ss., con nota di P. BALDUCCI, secondo cui la costituzione di parte civile deve ritenersi ammissibile poiché nell'assetto delineato dal d.lgs. 231 del 2001 l'ente deve essere considerato, in tutto e per tutto, *autore* del reato e di conseguenza "colpevole" nell'accezione di cui all'art. 185 c.p..

Un secondo orientamento identifica come amministrativa la natura della responsabilità dell'ente ¹¹, forte del dato testuale ma soprattutto della constatazione che l'ente sarebbe chiamato a rispondere di un illecito che è strutturalmente diverso dal reato presupposto.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha reputato che l'illecito ascrivibile all'ente sarebbe infatti configurabile come una "fattispecie complessa, della quale il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali"¹², al pari della qualifica della persona fisica autrice del reato, del requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente e alla colpa di organizzazione in capo alla *societas* in questione.

I sostenitori della natura amministrativa della responsabilità dell'ente propendono per l'orientamento restrittivo in merito all'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di quest'ultimo, sulla base della conseguente inidoneità strutturale dell'illecito in questione a generare i danni tipicamente prodotti dal reato, suscettibili di essere posti a fondamento della pretesa risarcitoria esercitata all'interno del procedimento penale.

Il terzo indirizzo – autorevolmente, come accennato, avallato dalla giurisprudenza di legittimità ¹³ – identifica la responsabilità dell'ente quale

¹¹ Cfr., tra gli altri, G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, I, p. 116 ss.; G. MARINUCCI, "Societas puniri potest": *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1201 ss.; M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 398 ss..

¹² Cass., sez. un., 23 gennaio 2011, n. 34476, "Deloitte & Touche S.p.A.", in *Cass. pen.*, 2012, p. 433 ss., per cui si tratterebbe dunque effettivamente di una responsabilità "amministrativa da reato". Sul punto, si v. pure Cass., sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 42503, in *C.E.D. Cass.* n. 257126, per la quale l'istituto della sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli enti a seguito dell'accertamento di responsabilità di questi ultimi ai sensi della disciplina ex d.lgs. 231 del 2001, poiché la *natura amministrativa* di tale responsabilità non consente l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale.

¹³ Il riferimento è alla famosa sentenza Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, ("Thyssenkrupp") cit., che argomenta peraltro come "la responsabilità della persona giuridica [sia] aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune". Sul punto, si v. *supra* § 2 nota 5. Stesso orientamento era già stato avallato da Cass., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover, nonché da Cass., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1938 ss., con nota di M. LEI, *ivi*, p. 1941 ss., nonché, precedentemente da Cass., 30 gennaio 2006, in *Dir. e Giust.*, 2006, p. 138 ss.; larga parte della dottrina, invero, sposa la tesi del *tertium genus* della responsabilità ascrivibile all'ente nell'alveo della disciplina ex d.lgs. 231/2001: cfr, soprattutto, G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 1126 e ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2014, p. 176; D.

tertium genus a cavallo tra quella penale ed amministrativa, sulla base della Relazione al d.lgs. 231 per la quale la responsabilità in esame “coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”¹⁴.

Tale orientamento, tuttavia, non giunge ad una soluzione univoca in merito all’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente chiamato ai sensi del “sistema 231”¹⁵.

Ciò, a ben vedere, sembrerebbe smentire l’assunto per cui la risoluzione della questione concernente l’ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente dipenda davvero *in modo decisivo* dall’identificazione della natura della responsabilità in questione¹⁶, come tradizionalmente ritenuto.

PULITANÒ, *La responsabilità da reato degli enti e i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 415 ss.

¹⁴ *Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Dir. e Giust.*, 2001, p. 12 §1.1.

¹⁵ Sul punto, in giurisprudenza, v. proprio le conclusioni cui approda Trib. Lecce, ord. 29 gennaio 2021 cit. – su cui, v. *supra* § 2 –, il quale partendo dalla premessa “che la responsabilità dell’ente, come delineata dal D.lgs. n. 231/2001, possa pacificamente ricondursi ad un *tertium genus* di responsabilità, a cavallo fra l’illecito amministrativo e l’illecito penale”, ritiene comunque che “occorr[a] verificare la riconducibilità a tale statuto di responsabilità delle norme che consentono la costituzione di parte civile nel processo penale”. Il giudice di Lecce osserva a tal proposito che da tale illecito può “derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente a norma dell’art. 185 c.p., come richiamato dall’art. 74 c.p.p.”. Per una pronuncia più risalente che ha particolarmente approfondito la questione, v. anche g.u.p. Trib. Milano, ord. 24 gennaio 2008, in *Quot. giur. Online*, 2008, con nota di A. PISTOCHINI, dove si afferma che il legislatore del 2001 si è mosso nella direzione di recuperare l’origine comune del risarcimento e della pena inserendo il primo nel quadro delle cause che legittimano l’attenuazione della sanzione in una chiara ottica special-preventiva, stante il fatto che le condotte – successive all’illecito – di natura reintegrativa, riparatoria e riorganizzativa sono orientate alla tutela degli interessi offesi dall’illecito e la rielaborazione del conflitto sociale sotteso all’illecito e al reato avviene non solo attraverso una logica di stampo repressivo, ma anche e soprattutto con la valorizzazione di modelli compensativi dell’offesa: da tali premesse e sul presupposto che nel decreto legislativo in parola l’istituto del risarcimento del danno è stato recuperato in chiave pubblicistica di alternativa ad una sanzione penale, viene tratta la conseguenza della ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo all’ente. Su tale provvedimento, v. anche C. SANTORIELLO, *La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?*, cit., p. 3.

¹⁶ Propende, in effetti, per tale conclusione A. VALSECCHI, *Sulla costituzione di parte civile contro l’ente imputato ex D.lgs. 231/2001*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2010. Concordemente, si v. anche D. PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri*

4. Fondamento e limiti dell'azione indiretta nei confronti del responsabile civile.

Il responsabile civile è – per definizione – responsabile di un fatto altrui; non si tratta, naturalmente, di un vero e proprio soggetto *extraneus* rispetto all'imputato, posto che esigenza primaria per la sua citazione è la sussistenza del cosiddetto "vincolo di occasionalità necessaria", vale a dirsi della circostanza che il reato commesso dalla persona fisica subordinata si sia, in ipotesi, verificato proprio nell'ambito della mansione espletata nell'interesse del responsabile civile.

A livello sistematico, l'ente coinvolto nel processo penale ai sensi del d.lgs. 231 è invece corresponsabile a tutti gli effetti del reato che si assume essere stato commesso dalla persona fisica nell'interesse e/o vantaggio dell'ente stesso.

Partendo da tale fondamentale *distinguo*, emerge chiaramente che, almeno in linea teorico-sistematica, la differenza sostanziale tra i due tipi di responsabilità possa in astratto giustificare differenti strategie processuali da parte del difensore dell'ente a seconda del titolo stesso con cui l'ente partecipi al processo deputato a chiarire se la persona fisica in questione abbia commesso il reato ascrittogli.

Si pensi ad un aspetto, che se non può certamente essere in linea di principio indicato quale una delle finalità cui può astrattamente mirare una strategia difensiva nell'interesse dell'ente, può sicuramente segnare un netto *discrimen* tra i due istituti: il responsabile civile, in quanto responsabile di un fatto altrui, gode "*di riflesso*" degli effetti estintivi cui può andare incontro il reato oggetto del processo.

Se il reato di cui si discute si estingue per prescrizione, il responsabile civile gode di tutti gli effetti connessi all'estinzione: egli non può rispondere a norma delle leggi civili qualora il reato sia, in ipotesi, ormai prescritto.

Com'è ampiamente noto, invece, il sistema della prescrizione dell'illecito commesso dall'ente ai sensi del decreto 231 è speciale e derogatorio rispetto ai termini ordinari, non dipendendo dai tempi di prescrizione del reato-presupposto, ma diversamente basandosi su di un sistema all'uopo ideato e finalizzato perlopiù a conservare proprio la ricordata finalità proattiva delle sanzioni *ivi* previste.

d'imputazione, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 416, dove l'Autore ritiene che "preso atto dei contenuti, dell'autonomia, delle connessioni del nuovo sottosistema normativo, la questione dell'etichetta ('penale' o 'amministrativo') si riduce a questione 'accademica'".

5. Conclusioni.

Come accennato, argomentando a sostegno dell'ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente a norma del "sistema 231", i giudici nazionali hanno sovente fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia¹⁷, la quale ha osservato la mancanza di ostacoli a che la disciplina della responsabilità degli enti derivante da reato preveda la diretta costituzione di parte civile nei confronti di questi ultimi.

Sul piano interno, la discussione si è dunque incentrata principalmente su due ordini di questioni: da un lato, la natura stessa della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001; dall'altro, l'effettività o meno della tutela della pretesa risarcitoria del danneggiato, in mancanza della possibilità di costituirsi parte civile direttamente nei confronti dell'ente.

Interpretare il decreto al fine di stabilire l'ammissibilità o meno della costituzione di parte civile avendo (esclusivamente) riguardo al dato letterale, così come alla *ratio* sottesa alle sanzioni *ivi* previste nei confronti dell'ente, si è però rivelato fino ad ora insufficiente a risolvere i contrasti giurisprudenziali. All'interprete spetta infatti il pregnante compito di valutare le garanzie enucleate, in sede di processo penale, in capo alla persona che si assume essere offesa ed al danneggiato dal reato, come a favore dello stesso ente chiamato nel processo a seguito del reato presupposto. Allo stesso tempo, va però considerato che egli è tenuto ad evitare le possibili "fughe in avanti" della giurisprudenza, con ciò garantendo la stabilità e la logica di organicità del sistema – almeno quale inizialmente delineato dal legislatore – al fine di stabilire la necessità o meno di un intervento legislativo sul punto.

A tal riguardo, invero, non può obliterarsi l'ampio e non sempre condivisibile allargamento del ventaglio dei reati presupposto operato dal legislatore, il quale ha di certo minato la *ratio* del "sistema 231".

La responsabilità amministrativa dell'ente è ora contemplata per fattispecie di reato ben lontane da quelle originariamente previste, in quanto a bene giuridico tutelato (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla responsabilità dell'ente per infortunio sul lavoro ovvero, tra le più recenti novità, ai reati tributari).

Sul piano fattuale, sembrerebbe cogliere nel segno chi osserva innanzitutto l'*inutilità pratica* dell'istituto della costituzione di parte civile in un procedimento volto all'accertamento di un illecito che, sul piano dogmatico, non pare comunque produttivo di danni diretti e immediati *diversi e ulteriori*¹⁸ da quelli che sono conseguenza del reato presupposto.

¹⁷ Sul punto e per un commento a tale pronuncia, v. *supra* § 2.

¹⁸ Come, infatti, sottolinea G. ANGIOLINI, *Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente incolpato dell'illecito da reato: ammissibile secondo il Tribunale di Trani nel processo penale relativo al disastro ferroviario sulla linea Andria-Corato*, in *Dir. Pen. Cont.*, 23 maggio 2019, nel commentare il provvedimento del Tribunale di Trani cit.:

Ovviamente, per questi stessi fatti e qualora ne sussistano le condizioni, rimane sempre possibile – come già da più parti si è ricordato – la citazione dell’ente, nella veste di responsabile civile, ai sensi dell’art. 2049 c.c. (e ciò, eventualmente, *anche nel processo penale* instaurato contro l’autore del reato)¹⁹.

Ciò induce a ritenere che non sussistano quelle esigenze di tutela, in capo al danneggiato dal reato presupposto – che può sempre agire, come più volte ribadito, sul piano risarcitorio nei confronti del responsabile civile – lamentate invece da ultimo dal giudice di Lecce²⁰.

Piuttosto, l’intervento di riforma del legislatore appare necessario per restituire al d.lgs. 231 proprio quell’accennata logica di organicità che nel corso degli ultimi anni è venuta a mancare; organicità che verrebbe ancor più decostruita (o definitivamente abdicata, quale vero e proprio “colpo di grazia”) ritenendo ammissibile la costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell’ente chiamato nel processo ai sensi della disciplina in esame.

Può dirsi dunque che – senza voler obbligatoriamente risolvere la *vexata quaestio* della natura della responsabilità dell’ente, comunque non ritenuta dirimente per la risoluzione del problema in esame – l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente chiamato nel processo instaurato a seguito del reato presupposto possa rivelarsi non solo inutile, ma anche un ulteriore elemento di alterazione del sistema.

“è assai arduo poter immaginare che gli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito amministrativo ex d. lgs. n. 231 del 2001 possano generare un danno civilistico ulteriore rispetto a quello cagionato dal reato [corsivo nostro]”.

¹⁹ In questi termini, tra gli altri, A. VALSECCHI, *Sulla costituzione di parte civile contro l’ente imputato ex D.lgs. 231/2001*, cit., che conclude sostenendo che “la tesi dell’ammissibilità della costituzione di parte civile sarà dunque destinata a scontrarsi, *sul piano teorico*, con la palese volontà contraria del legislatore; e, *sul piano pratico*, con la stessa inutilità dell’esercizio di un’autonoma azione risarcitoria contro l’ente”.

²⁰ In linea con questa conclusione, v. le riflessioni di R. MADDALUNA, *La responsabilità da reato della persona giuridica e la costituzione di parte civile contro l’ente*, in *Cammino Diritto*, II, 2018, per la quale la persona danneggiata dal reato “non subisce un *vulnus* di tutela” proprio perché può benissimo azionare la tutela risarcitoria “sia direttamente contro l’ente sia costituendosi parte civile contro la persona fisica autrice del reato nel processo penale a suo carico e, in tale sede, chiamando come responsabile civile l’ente il cui soggetto è imputato del reato presupposto”. Sul punto, v. anche P. CORSO, *Reati 231 e responsabilità civile: i disorientamenti giurisprudenziali penalizzano le imprese*, in *Ipsos*, 27 febbraio 2021, che sottolinea allo stesso modo come “il danneggiato dal reato p[ossa] avanzare la domanda risarcitoria direttamente contro l’ente in sede civile oppure costituendosi parte civile nel processo a carico della persona fisica imputata del reato e chiamando l’ente nella veste di responsabile civile per il fatto dell’imputato persona fisica (si pensi ad un datore di lavoro persona giuridica)”.

La soluzione negativa in merito all'ammissibilità della costituzione di parte civile, peraltro, non conosce i limiti inevitabilmente connessi alla disciplina della responsabilità dell'ente derivante da reato, la quale si occupa – certo – di un numero sempre crescente di reati, ma non (ancora!) di tutti.

Esistendone i presupposti, invece, l'impresa può essere citata come responsabile civile in ogni processo penale instaurato a carico del proprio *intraneus*, anche se il reato oggetto dell'imputazione non è ricompreso nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001²¹.

L'unico punto, forse, sul quale potrebbe ritenersi razionale e financo opportuno un intervento del legislatore riguarda il diverso caso di cui all'art. 8 1° comma del decreto, laddove, in relazione all'autonomia della responsabilità dell'ente, si prevede che la responsabilità dello stesso sussista anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si estingue per cause diverse dall'amnistia.

In questa eventualità potrebbe ritenersi organicamente coerente la previsione dell'intervento del danneggiato nei confronti dell'ente, chiamato a rispondere a seguito di un reato che – proprio a causa dell'opacità del sistema di organizzazione, o dell'inadeguatezza del sistema di prevenzione dei reati – è stato commesso da un apicale ovvero da un dipendente che tuttavia non sia identificato.

Ma anche in questa eventualità sarebbe necessario, appunto, l'intervento del legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di Lecce, bisogna tener conto, infatti, dell'impossibilità di estendere, in assenza di un'espressa indicazione normativa, il meccanismo di instaurazione dell'azione civile per il risarcimento del danno dinanzi al giudice penale.

A precluderlo non sarebbe tanto il divieto di applicazione dell'art. 185 c.p. oltre i casi considerati: pur essendo contenuta all'interno del codice penale, la norma non ha all'evidenza natura penale, ma civile, e come tale è sottratta al divieto di analogia.

Il divieto di analogia previsto dall'art. 14 disp. prel. c.c., diversamente, opera per l'art. 74 c.p.p., dal momento che quest'ultima disposizione, pur essendo norma processuale, ha i caratteri della norma eccezionale. Prevedere dunque l'innesto nel processo penale dell'azione civile rappresenta una "eccezione alla regola generale che vuole che il giudice 'naturale' della pretesa civilistica sia quello civile"²².

²¹ Come osservato da P. CORSO, *Reati 231 e responsabilità civile: i disorientamenti giurisprudenziali penalizzano le imprese*, cit., che in tal guisa intende dunque dimostrare che la mancata previsione della possibilità di costituzione di parte civile nei confronti dell'ente non integra una lacuna normativa.

²² Come sostenuto da M. CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, Torino, 2017, p. 103 e ss.; concordemente, si v. altresì M. RICCARDI, "Sussulti" giurisprudenziali



Sarebbe dunque parimenti preclusa, in assenza di una diversa previsione normativa, l'applicazione di tale regola alla non prevista ipotesi dell'eventuale danno provocato dall'illecito ascrivibile all'ente.

in tema di costituzione di parte civile nel processo de societate: il caso Ilva riscopre un leitmotiv del processo 231, in Giur. Pen. web, 2017, 4, p. 26.